

Comune di VALCHIUSA

Territorio di MEUGLIANO

Città Metropolitana di Torino

# VARIANTE STRUTTURALE AL PRGI PER L'ADEGUAMENTO AL PAI

*ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della LR 56/77 e smi*

PROPOSTA TECNICA DEL  
PROGETTO PRELIMINARE



*L'ESTENSORE DELLA VARIANTE*

*Arch. Gian Carlo PAGLIA*

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

*Geom. Mara GUAITA*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

*Dott. Alberto CORSINI*

*IL SINDACO*

*Giuseppe GAIDO*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

GIUGNO 2021

**STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA**

*Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro*  
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO  
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

*pianificazione progettazione e consulenza urbanistica*



[www.architettipaglia.it](http://www.architettipaglia.it)

Estensore: Arch. Gian Carlo Paglia  
con Arch. Anna Maria Donetti  
Arch. Pian. Ilaria Vittone



 **INDICE**

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>p. 3</b>
<b>2.</b>	<b>PERCORSO PROCEDURALE</b>	<b>p. 7</b>
	2.1 PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	
<b>3.</b>	<b>OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE</b>	<b>p. 8</b>
	3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO	
	3.2 RICADUTE SULLE PREVISIONI DI PIANO	
	3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO	
	3.4 CRONOPROGRAMMA	
<b>4.</b>	<b>VERIFICHE DIMENSIONALI</b>	<b>p. 22</b>
<b>5.</b>	<b>ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE</b>	<b>p. 23</b>
	5.1 ELABORATI CARTOGRAFICI	
	5.2 NORME DI ATTUAZIONE	
<b>6.</b>	<b>TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.</b>	<b>p. 25</b>
<b>7.</b>	<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</b>	<b>p. 26</b>
	7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	
	7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	
	7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	

 **APPENDICE**

<b>VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON LA DISCIPLINA DI BENI E COMPONENTI DEL PPR</b>	<b>p. 31</b>
---	--------------



## 1.

## PREMESSA

Con DGR n. 40-45620 del 23/07/1985 è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale relativo ai 12 comuni della Comunità Montana Valchiusella, successivamente modificato con Variante Generale approvata con DGR 34-19209 del 18/06/1997.

Con successive singole Delibere di Consiglio Comunale alcuni dei comuni della Valchiusella hanno approvato nel corso degli anni Varianti Parziali al PRGI e modifiche non costituenti Variante, riferite di volta in volta ai propri territori comunali.

Il Comune di Valchiusa (istituito il 1° gennaio 2019, a seguito della LR n.23 del 21/12/2018, mediante la fusione dei comuni contigui di Meugliano, Trausella e Vico Canavese) ha recentemente approvato una modifica non costituente variante al PRGI vigente, ai sensi dell'art.17 comma 12 della LR 56/77, per la digitalizzazione degli elaborati relativi al territorio di Meugliano.


La presente **Variante Strutturale n. 1** è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del P.R.G. di Meugliano al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001 e s.m.i. Si rileva, infatti, che prima dell'istituzione del Comune di Valchiusa, Trausella e Vico Canavese avevano già provveduto all'adeguamento dei loro strumenti urbanistici al PAI.

L'adeguamento al P.A.I. porterà all'introduzione degli elaborati geologici e all'integrazione di quelli di P.R.G.I. (sia cartografici che normativi) con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale e in particolare con la sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulle tavole di zonizzazione di PRGI.

La presente non concerne né l'apposizione né la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art. 11 del DPR 327/01.

Oltre a risultare non soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (per le ragioni illustrate nel **capitolo 6**), la Variante non necessita di verifiche rispetto al Piano di Classificazione Acustica, in quanto non prevede nuove aree edificabili, né infrastrutture, né usi del suolo incompatibili con l'attuale classificazione acustica.

Nei paragrafi che seguono sono dettagliatamente illustrati presupposti e contenuti specifici della presente Variante, se ne dimostra la conformità con le prescrizioni della L.R. 56/77 e vengono verificate la sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PPR, PTR, PTC2).



Localizzazione geografica del territorio di Meugliano.

### Riferimenti normativi per l'adeguamento al PAI:

- LR 5 dicembre 1977, n. 56 *"Tutela ed uso del suolo"* e s.m.i.
- Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP *"L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici."*
- *Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP*, redatta nel dicembre 1999 a cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e dell'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 luglio 1998 *"Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po"* (PSFF), pubblicato sulla G.U. n°262 del 9 novembre 1998.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 maggio 2001 *"Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po"* (PAI), pubblicato sulla G.U. n°183 dell'8 luglio 2001.
- D.G.R. 6 agosto 2001, n. 31-3749 *"Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/Lap."*
- D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico."*
- D.G.R. 18 marzo 2003, n. 1-8753 *"Nuove disposizioni per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'articolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po."*
- L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 *"Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R pubblicato sul B.U. n. 10 del 8/03/2007: *"Regolamento regionale recante: Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1"*.
- D.G.R. 19 marzo 2007 n. 13-5509: *"Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione di cui agli articoli 31bis e 31ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i."*
- D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931: *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi"* (supplemento al B.U. n. 24 del 12/06/2008)
- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/2008: *"Prime linee guida per l'applicazione"*

*della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”.*

- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/2009: *“Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”.*
- D.G.R. 28 luglio 2009, n. 2-11830 *“Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. 45-6656 del 15 luglio 2002 con gli allegati A e B.”*
- D.G.R. 7 aprile 2011, n. 31-1844 *“Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI.”*
- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 *“Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.”*
- D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 *“Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della LR 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n.3 'Disposizioni regionali in materia di semplificazione' e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n.64-7417 del 7/4/2014.”*
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 25-7286 *“Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi.”*
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 17-7911 *“Modifica dell'Allegato 1 alla DGR 30 luglio 2018, n. 25-7286 recante “Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi”.*

## 2.

## PERCORSO PROCEDURALE

Di seguito si riporta l'iter procedurale che il Comune è tenuto a seguire per l'approvazione definitiva della Variante Strutturale.

FASI	
	ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
	PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
	PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
	ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
	PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
	ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
	SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

## 2.1 PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E SUA PUBBLICAZIONE

Conseguentemente all'adozione in Consiglio Comunale della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della presente Variante Strutturale, verrà avviata la fase di pubblicazione (30 giorni, di cui gli ultimi 15 dedicati alle osservazioni), a seguito della quale saranno valutate le osservazioni pervenute, i cui contenuti principali verranno discussi nell'ambito della 1^ Conferenza di Copianificazione e Valutazione.

# 3.

## OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come accennato in premessa, la presente Variante intende adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, effettuate ai sensi dell'art. 18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96.

L'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. In particolare si è proceduto a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*".

Sono di seguito sintetizzati i principali tematismi affrontati dalla Variante.

### 3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

La "*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*" redatta tiene conto della "pericolosità" legata a tutti i fattori che costituiscono o possono costituire elemento di rischio per il territorio in esame; fra questi, i più importanti sono:

- la conformazione morfologica del territorio (acclività, ecc.);
- i dissesti in atto o potenzialmente riattivabili;
- l'assetto idrogeologico;
- le condizioni della rete idrografica principale e minore;
- i caratteri litologici e geotecnici dei terreni.


Per quanto riguarda in particolare gli ultimi due punti, è importante sottolineare che le indicazioni fornite rappresentano delle considerazioni di massima che devono essere integrate ed approfondite attraverso opportune analisi di dettaglio da svolgersi in fase di definizione progettuale degli interventi, così come indicato dal D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce ....." e D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni".

Il territorio oggetto di studio è stato pertanto suddiviso nelle differenti classi di rischio idrogeologico, di seguito elencate:

► **Classe II** Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e D.M. 17/01/2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Esse comprendono

- superfici a moderata acclività dei terrazzi fluvio-glaciali;
- dorsali moreniche.



Estratto della BD3 del territorio di Meugliano (capoluogo), con evidenziata la classe II di pericolosità geomorfologica.

In questi settori, lo studio geologico di dettaglio dovrà ovviamente accertare la compatibilità dell'intervento in progetto con l'assetto idrogeologico del territorio circostante.

Gli insediamenti e le opere realizzate nei territori a media ed elevata acclività dovranno essere vincolati a specifiche indagini di fattibilità, tendenti alla verifica della stabilità del manufatto in rapporto ad ogni possibile grado di libertà di scivolamento o rottura del terreno, tenendo conto della posizione e delle oscillazioni della falda freatica.

- **Classe III** Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Per detta classe, a seconda della situazione esistente, sono state individuate le sottoclassi:

#### **Sottoclasse IIIa**

Comprende le porzioni inedificate del territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte ad ospitare nuovi insediamenti, ovvero a perimetrare nuove aree destinate alla fruizione edilizia.

In detti ambiti non possono essere rilasciate concessioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle consentite dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a rischio. È altresì ammessa la realizzazione delle opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all'insorgere di fenomeni di instabilità e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del dissesto esistente.

Gli edifici isolati ricompresi in tale ambito saranno assimilati a quelli ricadenti in classe IIIb3. Escludendo i casi di fabbricati collocati in aree di dissesto attivo o incipiente, potranno essere consentite la manutenzione, gli adeguamenti igienico-funzionali e, qualora fattibili dal punto di vista tecnico/normativo, gli ampliamenti funzionali.




Estratto della BD3 del territorio di Meugliano (capoluogo), con evidenziata la classe IIIa di pericolosità geomorfologica.

In riferimento alle attività agricole presenti lungo i versanti o in prossimità del reticolo idrografico (che trovano comune collocazione in ambiti esterni all'alveo ordinario o straordinario del corso d'acqua), in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano, sarà possibile la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001. Non sarà comunque possibile realizzare tali nuovi fabbricati in settori interessati da processi attivi o incipienti di dinamica di versante o da processi distruttivi di dinamica torrentizia (aree a pericolosità molto elevata individuate nella Carta dei dissesti). La fattibilità degli edifici

dovrà essere verificata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio secondo i disposti del D.M. 17.01.2018 e la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Nelle aree che non evidenziano situazioni di dissesto pregresso, in atto o incipiente, sarà possibile l'edificazione di strutture non destinate ad incremento del carico antropico stabile, a condizione che non ci sia aumento del rischio esposto.


Le possibilità di insediamento di opere temporanee sarà subordinata alla verifica che le stesse non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino i fattori di rischio) e dovranno essere supportate da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal D.M. 17/01/2018.



*Estratto della BD3 del territorio di Meugliano (isola amministrativa), con evidenziata la classe IIIa di pericolosità geomorfologica.*

### Sottoclasse IIIb3

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.



*Estratto della BD3 del territorio di Meugliano (capoluogo), con evidenziata la classe IIIb3 di pericolosità geomorfologica.*

In queste aree, anche a seguito della realizzazione delle opere di protezione e difesa permane oggettivamente il rischio che gli edifici esistenti vengano coinvolti in futuri dissesti (settori di versante acclivi, a valle di movimenti franosi, in prossimità di nicchie di frana o di settori in degradazione, aree soggette a caduta massi, a fenomeni esondivi e/o valanghivi, ecc..) si ritiene necessario non realizzare nuove costruzioni, ma sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, con



Dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale (ovvero di manutenzione idrogeologica) saranno ammessi i cambi di destinazione d'uso, la ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione (e con o senza frazionamenti), gli ampliamenti di edifici con incrementi in pianta fino al 20 % o 200 mc, gli ampliamenti in sopraelevazione. Saranno ammesse la realizzazione di autorimesse fuori terra ed interrate e la chiusura di piani pilotis.

Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, sarà necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle NdA del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.

In riferimento alle attività agricole già esistenti, si fa riferimento a quanto disposto per la classe IIIa.

Per quanto riguarda le opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, si rimanda al precedente paragrafo riferito alla sottoclasse IIIa.

Nel Piano Comunale di Protezione Civile, si dovrà prevedere un monitoraggio preventivo in occasione di eventi piovosi a carattere eccezionale, nonché procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione in caso di emergenza. In ogni caso, la fase progettuale degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 11/3/1988 e D.M. 17/01/2018, che evidenzia le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio.

#### Sottoclasse IIIb4


Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio idrogeologico sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

I fabbricati inclusi nella classe IIIb4 sono stati interessati o lambiti da fenomeni dissestivi recenti o si trovano in aree a rischio molto elevato; in particolare si tratta di due edifici ad uso agricolo, uno situato in Località Fonderie, l'altro in Località Frant.

In assenza degli interventi di riassetto, è consentito l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In presenza di interventi di riassetto saranno altresì consentiti, senza generare nuove unità abitative, il restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso, l'adeguamento igienico sanitario per un massimo di 25 mq, il recupero dei sottotetti e ampliamenti in sopraelevazione (solo qualora l'ambito IIIb4 sia interessato da problematiche idrauliche e con dismissione dei piani terreni), cambi

d'uso funzionali che non aumentino il carico antropico (box, magazzini, parcheggi). È vietata la realizzazione di nuovi edifici sui lotti liberi anche a seguito dell'ultima-  
zione degli interventi di mitigazione del rischio.



*Estratto della BD3 del territorio di Meugliano (capoluogo), con evidenziata la classe IIIb4 di pericolosità geomorfologica.*

È ammessa la realizzazione delle opere consentite dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a rischio e di quelle di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all'innescio di fenomeni di instabilità e che non concor-

rano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del dissesto esistente.

Per dette aree, nel Piano Comunale di Protezione Civile, si dovrà prevedere un monitoraggio preventivo in occasione di eventi piovosi a carattere eccezionale, nonché procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione in caso di emergenza. In ogni caso, la fase progettuale degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 11/3/1988 e D.M. 17/01/2018, che evidenzia le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio.

### 3.2 RICADUTE SULLE PREVISIONI DI PIANO


Conseguentemente all'individuazione delle classi di rischio idraulico-geologico e alla loro sovrapposizione alla classificazione urbanistica del territorio di Meugliano, nell'ambito della presente Variante è stato necessario stralciare parte di una previsione di Piano inattuata ricadente in classe III di pericolosità geomorfologica, localizzata a nord-est del nucleo abitato.

Al contrario si è ritenuto di non eliminare quelle porzioni di aree che, seppur ricomprese in classe III e pertanto inedificabili, costituiscono pertinenza di edifici esistenti e (ove la volumetria realizzabile non sia stata completamente sfruttata) possono essere portatrici di capacità edificatoria residua attuabile sulla parte di area priva di criticità idraulico-geologiche.

Per quanto riguarda le aree per servizi previste dal PRG vigente, si è deciso di non stralciare quelle ricadenti in classe III, ma di integrare le NTA con disposizioni specifiche che ne disciplinino l'edificazione.

Di seguito è riportata la scheda descrittiva dell'area urbanistica oggetto di stralcio, in cui sono anche riportati gli estratti della Tavola 5b "*Zone Urbanistiche, Destinazione d'uso e Viabilità Centro Abitato*", secondo il PRGC vigente e come modificato dalla variante, in scala 1:2.000.

## AREA RC1




Estratto della Tavola 5b "Zone Urbanistiche, Destinazione d'uso e Viabilità Centro Abitato", con la sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica


<p><b>LOCALIZZAZIONE</b></p>	<p>L'area RC1 è situata nel Capoluogo di Meugliano, al margine sud-ovest del nucleo storico. È divisa in due settori dalla SP64, che conduce a Trausella verso sud e a Drusacco in direzione nord; la porzione settentrionale è attraversata da una viabilità comunale (Via Linghere), direttamente accessibile dalla provinciale.</p>
<p><b>DESTINAZIONE URBANISTICA DEL PRG VIGENTE</b></p>	<p>È classificata dal PRGC vigente come <b>Zona residenziale di completamento</b>, RC1, dove oltre alla destinazione residenziale sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di commercio al minuto;</li> <li>- attività turistico-ricettive e servizi pubblici;</li> <li>- uffici di varia natura e sedi di associazioni;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- artigianato di servizio;</li> <li>- attrezzature per l'assistenza sanitaria;</li> <li>- artigianato produttivo di servizio che non comporti attività nocive od inquinanti o comunque tali da non alterare le caratteristiche ambientali residenziali, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento di un normale flusso di traffico veicolare sulla rete stradale.</li> </ul>
<p><b>PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA</b></p>	<p>Il settore localizzato a sud della SP64 ricade quasi interamente in classe II (dove le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante), così come la porzione a est di Via Linghere; fa eccezione l'estremità ovest del fabbricato artigianale esistente, ricompresa in un areale di IIIb3. La porzione a ovest della viabilità comunale, ancora ineditata, ricade interamente in classe IIIa, in quanto contraddistinta da caratteri geomorfologici e idrogeologici che la rendono inadatta ad ospitare nuovi insediamenti.</p>
<p><b>NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA</b></p>	<p>Considerata la sfavorevole classificazione di pericolosità geomorfologica, si è stabilito di riportare alla destinazione agricola la porzione ineditata dell'area RC1, localizzata a ovest di via Linghere, mantenendo inalterata la destinazione urbanistica della restante parte dell'ambito.</p>
<p><b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b></p>	<p>ST dell'area RC.1 da PRG vigente: 13.274 mq                  ST oggetto di stralcio: 2.684 mq                  ST dell'area RC1 in Variante: 10.590 mq</p>

ESTRATTO DEL PRGC VIGENTE CON SOVRAPPOSIZIONE DELLA CARTA DI SINTESI



ESTRATTO DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE



### 3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO

Con riferimento alla definizione di “carico antropico”, il paragrafo 6 dell’Allegato A alla DGR n. 31-1844 del 7 aprile 2011, precisa che *“inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l’utilizzo di servizi”*, superando in tal modo le definizioni poco esaustive fornite nel 1999 dalla NTE alla Circ. 7/LAP, che peraltro si riferivano precipuamente agli insediamenti residenziali. Nel medesimo paragrafo 6 viene inoltre demandato agli strumenti urbanistici il compito di individuare *“tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati”*.

La DGR del 07/04/2014 n.64-7417 *“Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”* ha successivamente sviluppato la nozione di incremento del carico antropico, con riferimento ai tipi di intervento edilizio e alle condizioni di utilizzo dell’edificato.

Alla luce delle innovazioni apportate dalla citata DGR del 2014 e stante la necessità di controllare gli incrementi di carico antropico in relazione alla pericolosità geomorfologica del territorio comunale, si è ritenuto opportuno integrare le prescrizioni normative, dettando alcune disposizioni specificamente riferite a:

- definizione degli interventi che inducono incremento di carico antropico;
- graduazione del carico antropico con la definizione di cinque classi scalari (da molto basso a molto elevato), sulla base delle diverse caratteristiche assunte dalla presenza umana a seconda delle destinazioni funzionali degli immobili;
- accertamento della destinazione d’uso in atto delle unità immobiliari;
- definizione della classe di carico antropico raggiungibile in occasione dei vari tipi di intervento consentiti per le singole classi di rischio.

Per quanto riguarda invece la necessità di rendere più comprensibile la regolamentazione dell’operatività edilizia, è stata elaborata una tabella sinottica nella quale, per ciascuna classe di rischio, sono stati definiti univocamente gli interventi consentiti, distinguendo (almeno per le IIIb) tra la situazione prima delle opere di riassetto e quella successiva alla loro realizzazione.

### 3.4 CRONOPROGRAMMA

Le opere necessarie per la mitigazione del rischio idraulico geologico verranno definite in un cronoprogramma dettagliato, da definire in fase attuativa del PRG.

In linea generale, per le aree classificate negli ambiti della classe IIIb2 e IIIb3 sono indispensabili gli interventi minimali di regimazione e manutenzione delle acque superficiali defluenti nei rii minori e nelle linee di impluvio, avendo cura che la raccolta delle acque meteoriche interessi tutte le superfici impermeabilizzate e le stesse non

siano abbandonate direttamente a valle delle aree antropizzate, ma siano condotte entro linee di impluvio esistenti mediante un sistema di canalette. Tale condizione dovrà essere certificata attraverso uno specifico studio idrogeologico di dettaglio.

La procedura relativa alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate senza necessità di ripubblicazione del PRGC (ai sensi dell'art. 7.10 della NTE alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999).

Il raggiungimento degli obiettivi previsti per la mitigazione e/o l'eliminazione della pericolosità può comportare tempi piuttosto lunghi, pertanto, sarà possibile prevedere l'avvio contemporaneo delle procedure esecutive delle opere di riassetto, delle opere di urbanizzazione e di costruzione con il vincolo di ultimazione e collaudo delle opere di riassetto prima del rilascio del certificato di abitabilità e utilizzo degli edifici interessati.

Si precisa infine, a livello generale, che ciascun intervento di riassetto giunto a completamento dovrà essere inserito, unitamente a quelli già esistenti, in un apposito programma di controllo e manutenzione delle opere, a cura dall'Amministrazione Comunale, il quale preveda la verifica periodica delle loro condizioni funzionali.

## 4. VERIFICHE DIMENSIONALI

In seguito all'eliminazione prodotta dalla presente Variante della porzione di un ambito a destinazione residenziale (cfr. capitolo 3.2), deve essere ricalcolato il valore della capacità insediativa teorica di Piano.

La porzione stralciata di area residenziale RC1 ammonta a 2.684 mq, ai quali corrispondono 22 abitanti insediabili, desunti ricavando il valore capitaro dalle tabelle allegate alle NdA del Piano. (120 mc/ab)

Di seguito si riportano gli estratti delle tabelle nn.1, 2 e 3 allegate all'elaborato Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte Assessorato all'urbanistica del PRG approvato con DGR n.34-19209 del 18/06/1997, relative alle verifiche degli standard urbanistici ex art.21 della LR 56/77, aggiornate in base alle modifiche apportate dalla presente Variante e con riferimento al solo Comune di Meugliano.

### TABELLA N.1

COMUNE	ABITANTI ESISTENTI + PREVISTI NELLE ZONE DI PRGI					ABITANTI ESISTENTI AL 31/12/1992	VARIAZIONE	
	RS	RC	RE	A	TOT		n.	%
MEUGLIANO	63	<del>83</del> 61		66	<del>212</del> 190	131	<del>81</del> 59	<del>61,8</del> 69

### TABELLA N.2

COMUNE	AREE PER SERVIZI (art.21)	ABITANTI INSEDIABILI	STANDARDS
	mq	n.ro	mq/ab
MEUGLIANO	7.314	<del>212</del> 190	<del>34,50</del> 38,50

### TABELLA N.3

COMUNE	VERIFICA AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI IN INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (ART.21 – 1° COMMA – PUNTO 1)				
	a) AREE PER L'ISTRUZIONE	b) AREE PER AT- TREZZATURE DI INTERESSE CO- MUNALE	c) AREE PER VERDE E SPORT	d) AREE PER PAR- CHEGGI PUBBLICI	TOTALE
	mq	mq	mq	mq	mq
MEUGLIANO		1.578	4.226	1.510	7.314

Si rileva quindi che, conseguentemente alle modifiche apportate, la Capacità Insediativa Teorica del PRG del territorio di Meugliano (CIRT) ammonta a 190 abitanti insediabili.

# 5.

## ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE

Con la presente Variante, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della LR 56/77, si procede all'aggiornamento della cartografia, delle Norme di Attuazione e delle Tabelle di Area del PRGC vigente, come meglio di seguito dettagliato.

### 5.1 ELABORATI CARTOGRAFICI

- Introduzione tra gli elaborati di Piano della **Tavola 5d**, redatta in scala 1:5000, riguardante l'“*Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi*”; sono state utilizzate diverse retinature in toni di grigio per distinguere le differenti aree normative di Piano, e campiture piene colorate per le classi di pericolosità del rischio idrogeologico; in questo modo si sono potuti raggiungere un maggior grado di precisione e la massima chiarezza nell'operazione di sovrapposizione della zonizzazione urbanistica alla Carta di sintesi redatta dal geologo incaricato dal Comune per gli studi idraulico-geologici a corredo della Variante.
- Stralcio della porzione di area RC1 ricadente in classe IIIa di rischio idrogeologico (cfr. [capitolo 3.2](#) della presente Relazione Illustrativa).

### 5.2 NORME DI ATTUAZIONE

- Aggiornamento dell'**articolo 3**, riferito agli “*Elementi costitutivi del PRGI*”, con l'aggiornamento degli elaborati di carattere idraulico geologico a corredo del Piano e l'inserimento della nuova tavola introdotta con la presente variante (**Tav. 5d**, scala 1:5000);
- Coordinamento del **comma 4 dell'articolo 7** (*Fasce e zone di rispetto - Sponde dei torrenti, dei canali e dei laghi*) con le nuove disposizioni introdotte dalla presente Variante, relative alla sicurezza idraulico geologica dei corsi d'acqua;
- Introduzione del nuovo **Capo IV BIS del Titolo II**, “*Norme per la sicurezza idraulico-geologica*”, nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:
  - Prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
  - Carico antropico;
  - Classe II di pericolosità geomorfologica;
  - Classe III di pericolosità geomorfologica;
  - Prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
  - Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
  - Opere di interesse pubblico realizzabili in aree di classe III;

- Stralcio dell'**articolo 62**, relativo alla *Tutela del territorio*, ormai sostituito dal nuovo Capo IV BIS del Titolo II;
- Integrazione delle **Tabelle di area** riferite al territorio di Meugliano, con l'introduzione di un rimando alle disposizioni di carattere idraulico-geologico contenute nel nuovo Capo IVbis del Titolo II delle NdA.

## 6.

## TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.

Con l'introduzione dell'art.3 bis nel corpo normativo della LR 56/1977 sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delineando ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento.

I primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, così come il comma 9 dell'articolo 17 della LR 56/77, specificano che sono di norma escluse dal processo di VAS le Varianti di mero adeguamento al PAI.


La presente Variante rientra pertanto nel caso sopra esplicitato, in quanto è dedicata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGC al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite dal presente capitolo, si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

## 7. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

### 7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il PTR, approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, definisce strategie di intervento a scala sovracomunale, suddividendo il territorio in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Il territorio di Meugliano, così come l'intero Comune di Valchiusa, è compreso nell'AIT 7, denominato "Ivrea".




Estratto della "Tavola di progetto" del PTR.

La Variante di adeguamento del PRGC al Piano di Assetto Idrogeologico è un'operazione caldamente incoraggiata da tutti i piani sovracomunali. In particolare, l'articolo 10 delle NdA del PTR (*"Contenuti della pianificazione locale"*) prescrive che i piani locali debbano contenere *"l'attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza"* e *"il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione per la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico"*.

Inoltre, l'articolo 32, espressamente dedicato alla "Difesa del suolo", dichiara che "il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale."

A tal fine, "i comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili".

## 7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)



Estratto della "Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio" del PPR.

Rispetto al nuovo PPR approvato con DCR n.233-35836 del 03/10/2017, il territorio di Meugliano fa parte dell'ambito 31 denominato "Val Chiusella".

Il Piano Paesaggistico Regionale, come riportato sulla tavola P3 – "ambiti e unità

di paesaggio”, suddivide le AP in Unità di Paesaggio (UP); il territorio di Meugliano ricade sulla UP 3102 denominata “Sinistra Valchiusella da Vistrorio ad Alice Superiore”.

All’articolo 1 delle NdA, “Finalità e oggetto del PPR”, si dichiara che “il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agricolo, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e costituisce atto di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali”. Pertanto, ferme restando tali finalità, il Piano regionale comprende tra le altre operazioni anche “l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti”.

Per una verifica dettagliata della coerenza della Variante con Indirizzi, Direttive e Prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale, si rimanda all’Appendice della presente relazione Illustrativa, [Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR](#).

### 7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)


Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC<sup>2</sup>) è stato approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011.

Come indicato nell’articolo 50 delle NdA riferito alla “Difesa del suolo”, l’adeguamento del PRGC al PAI è sostenuto dal Piano provinciale. Infatti, al comma 1 è evidenziato che “la Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l’8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall’articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall’art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d’acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe”.

A questo proposito, “la Provincia individua nell’adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all’approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni”.

Con riferimento alla tavola 5.1 del PTC2, di cui nella pagina successiva è riportato lo stralcio relativo al territorio comunale di Vistrorio, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, devono attuare le seguenti disposizioni:

- a) *“le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- b) *le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- c) *le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000”.*



*Estratto della Tavola 5.1 del PTC2 “Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare.”*





## APPENDICE

VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON LA DISCIPLINA DI BENI E COMPONENTI DEL PPR





- superfici pascolive marginali o di difficile accesso con rinaturalizzazione spontanea per invasione di specie;
- superfici forestali arboree o arbustive, tendenzialmente autoctone, e formazioni erbacee e suffrutuose alpine di maggiore naturalità a ridotto valore paesaggistico;
- superfici forestali antropogene (castagneti) e sviluppo di fasi di senescenza e instabilità;
- rischio di interventi non sostenibili a carico delle superfici forestali invecchiate, in particolare modo delle formazioni a ceduo, senza verifica della facoltà di rinnovazione agamica;
- le attività forestali di filiera del castagno, attraverso il consorzio forestale del Canavese, mirano a valorizzare le risorse forestali producendo anche assortimenti per utilizzazioni di ingegneria naturalistica, legname per la ristrutturazione di fabbricati montani e da lavoro;
- il corso del Chiusella appare ancora in molti tratti nel suo sedime originario e conserva le sue forme naturali (punti paesaggistici di rilevanza assoluta);
- gli interventi di regimentazione dei corsi d'acqua si presentano in alcuni punti abbastanza invasivi, poco attenti alla salvaguardia della naturalità dei luoghi e poco affini alla tradizione costruttiva locale; presentano anche, in ridotte sezioni, incanalamento e parziale scomparsa dei corsi di minore portata;
- gli insediamenti di media dimensione non sembrano avere subito interventi di espansione o trasformazione realmente compromettenti la leggibilità del tessuto storico, seppure in alcuni casi la proliferazione di piccole case di villeggiatura abbia espanso a macchia d'olio gli insediamenti principali;
- in diversi punti sono stati realizzati o si stanno realizzando percorsi di trekking e pareti di roccia attrezzate;
- la creazione del Geoparco minerario di Traversella si inserisce in una politica di valorizzazione della tradizionale vocazione della vallata, da sempre celebre per le sue risorse minerarie.

### Condizioni

La stabilità geologica dell'ambito è media, per il processo di naturalizzazione in corso e a causa delle condizioni climatiche e di giacitura che possono determinare fenomeni localizzati di dissesto.

La struttura storica del territorio appare ancora sostanzialmente conservata. La pressione turistica nella vallata, di grande interesse paesaggistico, si è mantenuta entro valori accettabili, consentendo la conservazione di diversi percorsi di origine antica e, in sostanza, dell'originaria composizione del tessuto degli insediamenti, di cui peraltro quelli di minori dimensioni e di media-alta quota sono in fase di progressivo abbandono. Gli interventi di valorizzazione della vocazione mineraria della vallata sono limitati a Traversella, con interventi ancora modesti.

In particolare vanno segnalati alcuni aspetti qualitativi locali:

- recupero puntuale di elementi di pregio, anche nell'ottica dello sfruttamento turistico (geoparco minerario e parco archeologico), ma senza valutazione dei rapporti sistemici e delle importanti tracce degli originari legami con il territorio;
- precarietà del patrimonio edilizio che caratterizza le borgate di quota maggiore e diversi alpeggi, a rischio di trasformazione in ruderi.

Per contro si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche situazioni critiche:

- fenomeni erosivi e dissestivi di una certa rilevanza riguardano i versanti più scoscesi, l'accesso dal fondovalle e tutta l'area settentrionale, completamente esposta poiché priva o povera di copertura vegetale;
- pascolo irrazionale, con abbandono delle superfici più lontane dagli alpeggi non serviti da viabilità e contemporaneamente carico eccessivo in quelle più prossime con degrado della cotica;
- rischio di taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco;
- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;
- carico turistico occasionale concentrato sul fondovalle;

- sostituzione in molti insediamenti degli originali elementi dell'architettura tradizionale con soluzioni in disaccordo con la tradizione costruttiva locale.

#### Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale

- Riserva naturale dei Monti Pelati;
- SIC: Monti Pelati e Torre Cives (IT1110013); Laghi di Meugliano e Alice (IT1110034);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano (D.M. 29/12/1925).

#### Indirizzi e orientamenti strategici

- Promuovere l'investimento pubblico per la protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, in particolare nelle zone con infrastrutture, ove possibile adottando anche sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica, e tramite una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo;
- incentivare la gestione sostenibile associata dei boschi, in particolare dei castagneti invecchiati in fase di degrado, programmando interventi di conversione a fustaia e ceduzioni, anche per evitare l'innescò di dissesti superficiali dovuti a diffusi fenomeni di ribaltamento delle ceppaie;
- valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portamenti e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema (faggio, conifere locali e inoltre rosacee varie, tigli, olmi e altre latifoglie mesofile), negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione);
- incentivare la permanenza dell'alpicoltura e la corretta gestione dei carichi di animali in funzione delle diverse razze e categorie, per non innescare fenomeni erosivi degradando le cotiche pastorali e causando il progressivo depauperamento della risorsa;
- conservare nelle aree più meridionali l'alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico e una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità di territori che rischiano viceversa un definitivo abbandono;
- conservare il patrimonio edilizio di pregio, ma anche minuto, attraverso programmi di intervento che evidenzino e recuperino i rapporti tra insediamenti e territorio, nonché il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote;
- valorizzare le attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionale quali l'ardesia per le coperture dei tetti);
- potenziare la leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- potenziare le caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.

#### AP 31 - schema Obiettivi / Linee di azione

	Obiettivi	Linee di azione
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Potenziamento delle caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.
1.2.1	Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Potenziamento della leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente.

1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico ed una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità dei territori. Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzati nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione del patrimonio edilizio di pregio, attraverso programmi integrati che evidenzino i rapporti tra insediamenti e territorio e recuperino il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Gestione sostenibile dei boschi, promozione della permanenza dell'alpicoltura e della corretta gestione dei carichi animali in funzione delle diverse razze e categorie, per evitare l'erosione delle cotiche pastorali.
1.8.3	Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.	Valorizzazione delle attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (protoindustria e industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionali quali l'ardesia per le coperture dei tetti).
2.1.2	Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi delle acque.	Conservazione e valorizzazione della quantità e qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area, evitando la realizzazione di opere e interventi che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale.
2.3.1	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	Investimenti pubblici finalizzati alla protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, ove possibile adottando anche tecniche di ingegneria naturalistica, e applicando una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo; contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate.

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub - ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e


riconoscibile senso identitario.); il territorio di Meugliano ricade sulla UP 3101 denominata *"Sinistra Valchiusella da Vistrorio ad Alice Superiore"*.

## PARTE SECONDA

Di seguito si riportano:

- gli stralci delle tavole P2.4 "Beni paesaggistici: Torinese e Valli laterali", P4.14 "Componenti paesaggistiche: Pinerolese" e P5 "Rete di connessione paesaggistica";
- la verifica di coerenza dei contenuti della Variante rispetto a indirizzi, direttive e prescrizioni degli articoli normativi che disciplinano beni e componenti interessati.

Tavola P2.2 • Beni paesaggistici




Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n.42/2004

-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939:  
A111 – 10220 – *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano / D.M. 29/12/1925*

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)  
*Lago di Meugliano*
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)  
*Torrente Chiusella*
-  Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m slm per la catena alpina (art. 13 NdA)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] (art. 16 NdA)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA)

Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche



COMPONENTI NATURALISTICO - AMBIENTALI

-  Aree di montagna (art.13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art.13)
-  Zona fluviale allargata (art.14 NdA)
-  Zona fluviale interna (art.14 NdA)
-  Laghi (art.15 NdA)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Praterie, prato - pascoli, cespuglieti (art. 19)

COMPONENTI STORICO - CULTURALI

-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art.25)

COMPONENTI PERCETTIVO - IDENTITARIE

-  Percorsi panoramici (art.30): SP64 - SP66 tratto da Meugliano a Brosso
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30):
  - Opificio di Meugliano
  - Lago di Meugliano

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

-  Aree sommitali costituenti fondali o skyline:
  - Testata di Valchiusella e Fondo
  - Versanti della Valchiusella da Vico a Traversella
  - Versanti della Valchiusella da Vidracco a Rueglio

COMPONENTI MORFOLOGICO - INSEDIATIVE

-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12

AREE CARATTERIZZATE DA ELEMENTI CRITICI E CON DETRAZIONI VISIVE

-  Elementi di criticità puntuali (art. 41)

**AREE DI MONTAGNA [ articolo 13 ]**

Tav. P.2.2	 Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m slm per la catena alpina
<b>Componenti naturalistico - ambientali</b>	
Tav. P.4.7	 Aree di montagna
	 Sistema di crinali montani principali e secondari

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
-------------------------	---------------------------------------

**Direttive**

10. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:

- a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
- c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGC al PAI, introduce una serie di prescrizioni per la sicurezza idraulico-geologica, inserendo nel corpo normativo di Piano il Capo "Norme per la sicurezza idraulico-geologica". In particolare per quanto riguarda le aree di versante, si introducono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- qualora siano necessari sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi devono essere sostenuti e drenati, al fine di garantire (a breve e lungo termine) la stabilità dei pendii, verificata attraverso specifica relazione geologica;
- nelle zone ubicate alla base ed alla sommità delle pareti rocciose e dei settori di versante maggiormente acclivi deve essere mantenuta in ogni caso (anche se per ragioni di scala non indicata nella carta di sintesi) una fascia di rispetto dal piede e dal ciglio superiore generalmente pari a circa 10 m, comunque da valutare caso per caso;
- nelle zone acclivi o poste alla base dei versanti deve essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, che andranno captate e recapitate negli impluvi naturali o smaltite, previo studio di compatibilità, nel sottosuolo; deve inoltre essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a sostegno di terrazzamenti nelle aree limitrofe agli insediamenti esistenti e previsti, verificando il loro stato di conservazione.

**Prescrizioni**

11. Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:

- a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGC al PAI, e pertanto non prevede né nuove viabilità né interventi per la produzione e la distribuzione di energia.

regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

12. Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella mede-

La Variante non introduce disposizioni finalizzate a consentire interventi di trasformazione del suolo, fatte salve le opere necessarie per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idraulico-geologico.

sima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

**13.** Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

La Variante non introduce nuovi usi del suolo, ma si limita a definire i tipi di intervento consentiti nelle diverse classi di pericolosità geomorfologica, definendo per ciascuna di esse le necessarie opere per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idraulico-geologico.

SISTEMA IDROGRAFICO [ articolo 14 ]	
<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004</b>	
Tav. P.2.2	 Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna
<b>Componenti naturalistico - ambientali</b>	
Tav. P.4.7	 Zona fluviale allargata
	 Zona fluviale interna

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p><b>Indirizzi</b></p> <p>7. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <p>a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</p> <p>b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</p> <p>c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d) migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	<p>La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, introduce una serie di prescrizioni finalizzate alla sicurezza idraulico-geologica, inserendo nel corpo normativo di Piano il Capo "Norme per la sicurezza idraulico-geologica". In particolare per quanto riguarda i corsi d'acqua, si introducono le seguenti disposizioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per qualunque corso d'acqua con alveo pubblico valgono le disposizioni dell'articolo 96, lett. f) del RD n.523 del 25/07/1904 ed è prescritta una fascia di rispetto minima di 10 metri, da ascrivere alla classe IIIa se ineditata e IIIb3 se edificata;</li> <li>- qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito sulla Carta Tecnica di riferimento, le fasce di rispetto si applicano dalle sponde del corpo idraulico attivo, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L 37/1994 e dell'articolo 32, comma 3, Titolo II, delle NTA del PAI;</li> <li>- è vietato effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubi o scatolari di ampia sezione; le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali devono essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; in ogni caso la larghezza della sezione di deflusso non deve ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata; è comunque possibile la regimazione a cielo aperto mediante strutture grigliate;</li> <li>- sulle aree soprastanti i tratti intubati è vietata la nuova costruzione ed è inoltre precluso il recupero funzionale degli edifici esistenti, se da ciò ne deriva un aumento del carico antropico;</li> <li>- è vietato eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata; recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono</li> </ul>

### Direttive

8. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b) nelle zone fluviali "interne" prevedono:
  - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
  - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
  - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
  - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
  - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
- c) nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allar-

essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;

- deve essere garantita la piena percorribilità, ove possibile anche veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
- deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto esistenti e la pulizia sistematica dei detriti dei corsi d'acqua, che interessano aree antropiche: in particolare deve essere effettuato, quando necessario, il disalveo dei tratti in sovralluvionamento o rimossi eventuali tronchi o carico flottante accumulato in alveo, al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati.

In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. Il territorio è stato suddiviso per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici".

Nell'apparato normativo di Piano è stato introdotto il nuovo Capo "Norme per la sicurezza idraulico-geologica", nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:

- prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
- carico antropico;
- classe II di pericolosità geomorfologica;
- classe III di pericolosità geomorfologica;
- prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
- cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
- opere di interesse pubblico realizzabili in aree di classe III.

gate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

### Prescrizioni

11. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRG al PAI, e pertanto non prevede né trasformazioni di complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua né la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica.

LAGHI E TERRITORI CONTERMINI [ articolo 15 ]	
Tav. P.2.2	<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004</b>  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
Tav. P.4.7	<b>Componenti naturalistico - ambientali</b>  Laghi

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
<p><b>Indirizzi</b></p> <p>6. Per le aree di cui ai commi 1 e 3 , i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;</li> <li>b) garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;</li> <li>c) assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;</li> <li>d) assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;</li> <li>e) valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;</li> <li>f) promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</li> <li>g) migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</li> <li>h) promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il</li> </ul>	<p>La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, introduce una serie di prescrizioni finalizzate alla sicurezza idraulico-geologica, inserendo nel corpo normativo di Piano il Capo "Norme per la sicurezza idraulico-geologica".</p>

mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.

### Direttive

7. Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:

- a) consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;
- b) consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;
- c) non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.

### Prescrizioni

9. Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

10. Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati.

In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale.

Non si introducono pertanto nuove previsioni insediative o usi edificatori diversi da quelli già individuati dal PRGI vigente.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, non riguarda la realizzazione di nuovi pontili o moli sul lago.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, non riguarda interventi di recupero di ambiti urbanizzati o di nuova costruzione.